

**Decreto Legge 27/06/2015, n. 83, convertito con Legge 06/08/2015, n. 132.**

**“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.” (In G.U. n. 192 del 20/08/2015).**

**(In grassetto tutte le novità).**

Articolo	Commento
<b>CODICE CIVILE</b>	
<p><b>Art. 2929-bis c.c.</b> <b>Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.</b></p> <p><b>Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.</b></p> <p><b>Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile</b></p>	<p>Questo nuovo articolo prevede una forma semplificata di azione esecutiva, nell'interesse del creditore, allorché egli sia pregiudicato da alcuni tipi di atti dispositivi del debitore di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, posti in essere a titolo non oneroso. Consente, quindi, di evitare le lungaggini di un processo civile per la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e di procedere immediatamente con il pignoramento e l'espropriazione. In pratica, il creditore munito di titolo esecutivo può procedere ad esecuzione forzata, anche se sprovvisto di sentenza dichiarativa di inefficacia per revocatoria. L'importante è che trascriva il pignoramento nel termine di 1 anno dalla data in cui l'atto dispositivo è stato trascritto.</p>

<p><b>quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.</b></p>	
<p><b>CODICE DI PROCEDURA CIVILE</b></p>	
<p><b>Art. 480 c.p.c.</b>  <b>Forma del precetto.</b>  Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.</p> <p>Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.</p> <p><b>Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.</b></p> <p>Il precetto deve inoltre</p>	<p>L'atto di precetto adesso deve contenere l'ulteriore avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore. La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto.</p>

<p>contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.</p> <p>Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>	
<p><b>Art. 490 c.p.c.</b> <b>Publicità degli avvisi.</b> <b>Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.</b></p> <p>In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.</p> <p><b>Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può</b></p>	<p>Nell'ambito delle procedure per l'espropriazione forzata la pubblicità degli avvisi adesso andrà fatta mediante pubblicazione di essi sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nell'apposita area denominata “<i>Portale delle vendite pubbliche</i>”. Viene eliminata l'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario ove si procede. La pubblicazione degli avvisi sui quotidiani, invece, sarà rimessa alla discrezionalità del G.E.</p>

disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

**Art. 492-bis c.p.c.**

**Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.**

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. **L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.**

Qualsiasi creditore (non più solo il creditore procedente) può fare istanza al Presidente del Tribunale al fine di essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni del debitore tramite ufficiale giudiziario. L'istanza stessa potrà essere proposta solo dopo il decorso del termine per l'adempimento indicato nel precetto ed, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10 giorni dalla sua notifica. Solo se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale potrà autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Solo se vi è pericolo nel ritardo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

**Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.**

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. **L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima**

**che si proceda al pignoramento.**

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o

<p>ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.</p> <p>Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.</p> <p>Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.</p>	
<p><b>Art. 495 c.p.c. Conversione del pignoramento.</b></p> <p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei</p>	<p>Prima che sia emessa l'ordinanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, per poter evitare l'esecuzione. Di tal guisa, il G.E. autorizza il debitore a sostituire il bene pignorato con una somma di denaro. Il G.E. determina la somma per la conversione maggiorandola degli interessi. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione il G.E. dispone che le cose mobili o immobili pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma. In caso di conversione del pignoramento, adesso è consentita la rateizzazione mensile del dovuto, sia per il caso di pignoramento di beni mobili che per il caso di pignoramento di beni immobili. Le rate sono allungate da 18 a 36 mesi. Il tutto se ricorrono giustificati motivi. Ogni 6 mesi il giudice provvede a distribuire ai creditori le somme recuperate.</p>

creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

**Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.**

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza

<p>indugio la vendita di questi ultimi.</p> <p><b>Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.</b></p> <p>L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.</p>	
<p><b>Art. 497 c.p.c.</b> <b>Cessazione dell'efficacia del pignoramento.</b></p> <p>Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi <b>quarantacinque</b> giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.</p>	<p>Adesso il pignoramento perde di efficacia quando, dal suo compimento, sono trascorsi 45 giorni (e non più 90), senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita del bene pignorato. Quindi, il creditore adesso può presentare istanza di assegnazione o di vendita del bene: - una volta decorsi 10 giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.); - entro il termine massimo di 45 giorni dal pignoramento stesso.</p>
<p><b>Art. 521-bis c.p.c.</b> <b>Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.</b> <b>Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche</b> mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi,</p>	<p>Il pignoramento di veicoli e rimorchi adesso si può eseguire: - seguendo le norme generali sul pignoramento ordinario mobiliare (art. 518 c.p.c.); - oppure seguendo le norme specifiche sul pignoramento e la custodia di autoveicoli (art. 521-bis c.p.c.). L'intimazione al debitore di consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, nonché i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'IVG deve contenere l'indicazione, in mancanza di residenza, dimora, domicilio o sede del debitore, di consegnare all'IVG più vicino. Gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati oppure li rinvencono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e li consegnano IVG più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. L'istanza di assegnazione o di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota d'iscrizione a ruolo oppure delle copie conformi degli atti.</p>

all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede **o, in mancanza, a quello più vicino.**

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati **o comunque li rinvencono** procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie **più vicino al** luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,

<p>del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.</p> <p>Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.</p> <p><b>In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</b></p> <p>Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.</p>	
<p><b>Art. 530 c.p.c. Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita.</b></p> <p>Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.</p> <p>All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.</p>	<p>Adesso, per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ambito di una procedura di esecuzione mobiliare presso il debitore è previsto l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche (v. il nuovo art. 490 c.p.c.). E' consentita la rateizzazione del prezzo quando il valore dei beni pignorati superi i 20.000,00 Euro, salvo il caso in cui vi sia un intervento nella procedura esecutiva di altri creditori. Il G.E., in caso di rateizzazione, dispone che le rate siano versate entro un termine non superiore a 12 mesi. Si applicano in questo caso ed in quanto compatibili le norme che riguardano la vendita con incanto.</p>

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. **Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo**

<p>comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.</p> <p>Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.</p>	
<p><b>Art. 532 c.p.c.</b></p> <p><b>Vendita a mezzo di commissionario.</b></p> <p>Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza <b>iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice</b>, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.</p> <p>Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e</p>	<p>La vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la regola. Per questo, quando essa può essere effettuata senza incanto viene prevista anche questa opzione. Il G.E., quindi, nel provvedimento con cui dispone la vendita senza incanto dei beni pignorati:</p> <p>a) affida la vendita, affinché trovi l'acquirente, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad un I.V.G.;</li> <li>- ad un commissionario;</li> </ul> <p>b) fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale, fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;</p> <p>c) può imporre al commissionario una cauzione;</p> <p>d) per le vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato deve fissare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero complessivo degli esperimenti di vendita, non inferiore a 3;</li> <li>- i criteri per determinare i relativi ribassi;</li> <li>- le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;</li> <li>- il termine finale, non inferiore a 6 mesi e non superiore ad 1 anno, alla cui scadenza il soggetto incaricato deve restituire gli atti in cancelleria. Se gli atti sono restituiti alla cancelleria e non c'è istanza di integrazione del pignoramento (ex art. 540-bis c.p.c.), il giudice dispone la chiusura anticipata del processo (anche se non vi sono i presupposti di cui all'art. 164-bis disp.att. c.p.c.).</li> </ul>

può imporre al commissionario una cauzione. **Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.**

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

**Art. 533 c.p.c.**

**Obblighi del commissionario.**

Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine

Per le vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato a partire dal 27 giugno 2015, se la vendita senza incanto non avviene nel termine fissato dal giudice nel provvedimento che la dispone (ai sensi dell'art. 532 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. f DL 83/2015), il commissionario deve restituire gli atti in cancelleria e fornire la prova dell'attività specificamente svolta in relazione al tipo di bene al fine di reperire potenziali acquirenti e di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.

<p>stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.</p> <p><b>Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice.</b></p> <p>Il compenso al commissario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.</p>	
<p><b>Art. 534-bis c.p.c. Delega delle operazioni di vendita.</b></p> <p>Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, <b>delega</b> all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.</p>	<p>Il G.E., con il provvedimento con cui dispone la vendita con o senza incanto, delega le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti in pubblici registri. Egli deve quindi sempre delegare le operazioni di vendita e non ha più l'obbligo di sentire le parti preventivamente.</p>
<p><b>Art. 534-ter c.p.c. Ricorso al giudice dell'esecuzione.</b></p> <p>Quando, nel corso delle operazioni di vendita,</p>	<p>Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, sia il professionista delegato che il commissario possono rivolgersi al G.E., che provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo contro tale decreto e contro gli atti del professionista o del commissario con ricorso</p>

<p>insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.</p> <p><b>Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.</b></p>	<p>allo stesso giudice, che provvede con ordinanza. Contro il provvedimento del giudice è possibile proporre reclamo (ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.).</p>
<p><b>Art. 545 c.p.c.</b> <b>Crediti impignorabili.</b></p> <p>Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.</p> <p>Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.</p> <p>Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti</p>	<p>Nuove regole in materia di pignoramento presso terzi. In particolare, di pignoramento di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Il punto di riferimento per il <i>quantum</i> è l'assegno sociale (attualmente pari ad Euro 448,51). Esso è il punto di partenza per il calcolo dalla base pignorabile. Importante differenza, poi, è se la somma su cui operare il pignoramento è accreditata su conto corrente (bancario o postale) ovvero se viene riscossa in altro modo (ad es. tramite contante). Inoltre, si deve verificare se, in caso di accredito su conto corrente, esso è avvenuto prima del pignoramento oppure al momento del pignoramento (o dopo). Il pignoramento effettuato in violazione dei limiti previsti comporta la parziale inefficacia del pignoramento (si desume che sia efficace nella sola misura in cui rispetta i limiti previsti dalla legge). L'inefficacia (parziale) è rilevata dal giudice anche d'ufficio.</p>

alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

**Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.**

**Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando**

<p><b>l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.</b></p> <p><b>Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.</b></p>	
<p><b>Art. 546 c.p.c.</b></p> <p><b>Obblighi del terzo.</b></p> <p>Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. <b>Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi</b></p>	<p>In merito agli obblighi di custodia del terzo pignorato, la nuova normativa stabilisce che operano nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizione di legge. Non operano nel caso di accredito della pensione o dello stipendio su c.c. bancario o postale in data anteriore al pignoramento.</p>

<p><b>del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.</b></p> <p>Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.</p>	
<p><b>Art. 548 c.p.c.</b></p> <p><b>Mancata dichiarazione del terzo.</b></p> <p>Abrogato.</p> <p>Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione <b>se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo</b> e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.</p> <p>Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, l'ordinanza di</p>	<p>Adesso, se il terzo non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore - sempre se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo -, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso ed il giudice provvede all'assegnazione o alla vendita del bene. Se, invece, l'allegazione del creditore non consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, spetterà al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti. Contro l'ordinanza di assegnazione è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi anche ai sensi dell'art. 617 c. 2 c.p.c. oltre che dell'art. 617 c. 1 c.p.c.</p>

<p>assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.</p>	
<p><b>Art. 549 c.p.c.</b>  <b>Contestata dichiarazione del terzo.</b>  <b>Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.</b></p>	<p>Se la dichiarazione del terzo ovvero l'allegazione del creditore non consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, spetterà al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti.</p>
<p><b>Art. 567 c.p.c.</b>  <b>Istanza di vendita.</b>  Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.  Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro <b>sessanta</b> giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni</p>	<p>Nell'esecuzione immobiliare, il creditore deve depositare gli allegati all'istanza di vendita (estratto catastale e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento) entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita. I creditori o l'esecutato possono fare istanza al giudice dell'esecuzione per la proroga del termine purché ricorrano dei giusti motivi. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e può essere concessa una sola volta e per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni. Se il giudice ritiene che il creditore debba completare la documentazione depositata, gli assegna un termine di 60 giorni per provvedere all'integrazione.</p>

anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori **sessanta** giorni. Un termine di **sessanta** giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

**Art. 568 c.p.c.**

**Determinazione del valore dell'immobile.**

**Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle**

Per le vendite disposte ai fini dell'espropriazione immobiliare, adesso il giudice determina il valore dell'immobile avuto riguardo al valore di mercato, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto. Per determinare il valore di mercato, l'esperto calcola la superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, il valore per metro quadro ed il valore complessivo. L'esperto deve procedere, quindi, agli adeguamenti ed alle correzioni di stima, ivi inclusa la riduzione di valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto. L'esperto deve precisare gli adeguamenti e le correzioni in

<p><b>parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.</b></p> <p><b>Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolite.</b></p>	<p>maniera analitica, distinguendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri di regolarizzazione urbanistica;</li> <li>- lo stato di manutenzione e d'uso;</li> <li>- lo stato di possesso;</li> <li>- i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo;</li> <li>- le eventuali spese condominiali insolite.</li> </ul>
<p><b>Art. 569 c.p.c.</b></p> <p><b>Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.</b></p> <p>A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro <b>quindici giorni</b> dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto <b>che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione</b> e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di <b>novanta giorni</b>.</p>	<p>Adesso il giudice nomina l'esperto per la valutazione economica dell'immobile entro 15 giorni dall'avvenuto deposito dei documenti catastali e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti. L'esperto presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione. Tra la data del provvedimento che fissa l'udienza e la data dell'udienza stessa non possono decorrere più di 90 giorni.</p> <p>Se il giudice dispone la vendita con ordinanza, fissa un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto.</p> <p>Il giudice, con la medesima ordinanza, deve stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità con cui deve essere prestata la cauzione;</li> <li>- se la vendita è fatta in uno o più lotti;</li> <li>- il prezzo base, <i>ex art. 568 c.p.c.</i>;</li> <li>- l'offerta minima;</li> <li>- il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.</li> </ul> <p>Inoltre, il giudice fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti. In presenza di giustificati motivi, il giudice può disporre che il versamento del prezzo avvenga ratealmente ed</p>

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

**Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.**

Con la stessa ordinanza, il

entro un termine non superiore a 12 mesi. Il giudice provvede alla vendita con incanto, *ex art. 576 c.p.c.*, solo quando ritiene probabile che la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene.

<p>giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</p> <p>Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.</p> <p>Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.</p>	
<p><b>Art. 571 c.p.c.</b></p> <p><b>Offerte d'acquisto.</b></p> <p>Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.</p> <p>L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore <b>di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza</b> o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.</p> <p>L'offerta è irrevocabile, salvo</p>	<p>L'offerta di acquisto è inefficace nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se perviene oltre il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita;</li> <li>2) se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell'ordinanza;</li> <li>3) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, ovvero provveda al versamento in misura inferiore a 1/10 del prezzo da lui proposto.</li> </ol>

<p>che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) abrogato;</li> <li>2) il giudice ordini l'incanto;</li> <li>3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.</li> </ol> <p>L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.</p>	
<p><b>Art. 572 c.p.c.</b></p> <p><b>Deliberazione sull'offerta.</b></p> <p>Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.</p> <p><b>Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.</b></p> <p><b>Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi</b></p>	<p>In presenza di un'unica offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti e prende i seguenti provvedimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, l'accoglie;</li> <li>b) se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad 1/4, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.</li> </ol>

<p><b>dell'articolo 588.</b></p> <p>Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.</p>	
<p><b>Art. 573 c.p.c.</b></p> <p><b>Gara tra gli offerenti.</b></p> <p>Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita <b>in ogni caso</b> gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.</p> <p><b>Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.</b></p> <p><b>Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.</b></p> <p><b>Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.</b></p>	<p>In presenza di più offerte adesso il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.</p> <p>Per le vendite disposte a partire dal 21 agosto 2015, se sono presentate istanze di assegnazione e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima oppure all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.</p> <p>Per individuare l'offerta migliore, il giudice tiene conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'entità del prezzo;</li> <li>- delle cauzioni prestate;</li> <li>- delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento;</li> <li>- di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.</li> </ul>
<p><b>Art. 574 c.p.c.</b></p> <p><b>Provvedimenti relativi alla vendita.</b></p> <p>Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il</p>	<p>Il giudice, accettando l'offerta, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto di trasferimento. Adesso, quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto il versamento del prezzo in modo rateale, con lo stesso decreto con cui accetta l'offerta il giudice può autorizzare l'aggiudicatario che ne ha fatto richiesta a immettersi nel possesso dell'immobile</p>

termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. **Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.**

venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento che dispone il nuovo incanto e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

<p>Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.</p> <p>Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.</p>	
<p><b>Art. 587 c.p.c.</b> <b>Inadempienza dell'aggiudicatario.</b></p> <p>Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. <b>La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.</b></p> <p>Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.</p>	<p>Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito nell'ordinanza, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto. Adesso, nel caso di versamento rateizzato, il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario se non ha versato una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine. Con il medesimo decreto, il giudice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispone la perdita delle rate già versate a titolo di multa;</li> <li>-ordina il rilascio dell'immobile al custode da parte dell'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso.</li> </ul> <p>Il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.</p>
<p><b>Art. 588 c.p.c.</b> <b>Termine per l'istanza di assegnazione.</b></p>	<p>Adesso ogni creditore può presentare al giudice dell'esecuzione un'istanza di assegnazione dei beni pignorati quando la vendita non ha luogo. Il termine per presentare istanza di assegnazione è</p>

<p>Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data <b>dell'udienza fissata per la vendita</b>, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.</p>	<p>di 10 giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita.</p>
<p><b>Art. 589 c.p.c.</b> <b>Istanza di assegnazione.</b></p> <p>L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo <b>base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.</b></p> <p>Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.</p>	<p>Il creditore nell'istanza di assegnazione deve offrire il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente ed al prezzo, che adesso è quello base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.</p>
<p><b>Art. 590 c.p.c.</b> <b>Provvedimento di assegnazione.</b></p> <p>Se la vendita <b>[all'incanto]</b> non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.</p> <p>Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.</p>	<p>Adesso, se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice, verificata la presenza di una o più domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Scompare il riferimento alla vendita con incanto, potendo quindi richiedersi l'assegnazione anche in caso di mancata vendita senza incanto.</p>
<p><b>Art. 591 c.p.c.</b> <b>Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto.</b></p>	<p>Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disporre l'amministrazione giudiziaria dei beni pignorati;</li> <li>oppure adesso può anche:</li> <li>- pronunciare una nuova ordinanza di vendita, affinché si proceda</li> </ul>

<p>Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, <b>sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.</b></p> <p>Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al <b>precedente fino al limite di un quarto.</b> Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.</p> <p><b>Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.</b></p>	<p>ad incanto, sempre che ritenga che la vendita con tali modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà. In quest'ultimo caso, il giudice può non modificare le condizioni di vendita ed emanare una nuova ordinanza, affinché si disponga un nuovo incanto, oppure stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base, che adesso deve essere inferiore al precedente fino al limite di 1/4. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna, altresì, un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto nelle forme previste per la vendita senza incanto. Adesso, se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento il giudice pronuncia il decreto di trasferimento.</p>
<p><b>Art. 591-bis c.p.c.</b></p> <p><b>Delega delle operazioni di vendita.</b></p> <p>Il giudice dell'esecuzione, <b>salvo quanto previsto al secondo comma</b>, con l'ordinanza con la</p>	<p>Adesso, il giudice dell'esecuzione delega le operazioni di vendita relative ai beni immobili pignorati a professionisti specificamente individuati dalla legge, ad eccezione del caso in cui, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.</p> <p>Il professionista delegato deve svolgere alcuni adempimenti:</p>

quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, **delega** ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.

**Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.**

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, **primo** comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove

- stabilire il valore dell'immobile, che ora deve essere corrispondente al valore di mercato.

- provvedere sull'istanza di assegnazione e, le vendite.

Adesso, il giudice, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita, se non sono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 e **591, terzo comma;**

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di

trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione

dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.

<p><b>Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.</b></p>	
<p><b>Art. 591-ter c.p.c.</b>  <b>Ricorso al giudice dell'esecuzione.</b>  Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. <b>Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.</b></p>	<p>Quando nel corso delle operazioni di vendita di un bene immobile insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza. Adesso contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.</p>
<p><b>Art. 614-bis c.p.c.</b>  <b>Misure di coercizione indiretta.</b>  <b>Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta</b></p>	<p>Adesso con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Tale disciplina non si applica alle controversie di lavoro</p>

<p><b>dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.</b></p> <p><b>Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.</b></p>	<p>subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409 c.p.c..</p>
<p><b>Art. 615 c.p.c.</b></p> <p><b>Forma dell'opposizione.</b></p> <p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. <b>Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.</b></p> <p>Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma</p>	<p>Adesso, in caso di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, il giudice, se il diritto della parte è contestato solo parzialmente, procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.</p>

<p>precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p>	
<p><b>Art. 631-bis c.p.c.</b>  <b>Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche.</b>  <b>Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</b></p>	<p>In caso di mancata pubblicazione per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito del titolo esecutivo nel termine stabilito dal giudice, il giudice stesso, con ordinanza, dichiarerà l'estinzione del processo esecutivo, a meno che la pubblicazione non sia stata effettuata per malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, attestata dal responsabile dei sistemi automatizzati del Ministero della giustizia. Contro l'ordinanza del giudice il debitore, il creditore pignorante o i creditori intervenuti potranno proporre reclamo.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI DI  ATTUAZIONE DEL  CODICE DI PROCEDURA  CIVILE</b></p>	
<p><b>Art. 155-quater att. c.p.c.</b>  <b>Modalità di accesso alle banche dati .</b>  <b>Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili</b></p>	<p>Si permette ora agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare.</p>

ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico

<p>denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.</p> <p>L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.</p>	
<p><b>Art. 155-quinquies att. c.p.c.</b></p> <p><b>Accesso alle banche dati tramite i gestori.</b></p> <p>Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.</p> <p><b>La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo</b></p>	<p>Si permette ora al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere i dati rilevanti del debitore anche prima del pieno funzionamento delle banche dati dell'anagrafe tributaria.</p>

<p><b>comma.</b></p>	
<p><b>Art. 159-ter att. c.p.c.</b></p> <p><b>Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore.</b></p> <p><b>Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.</b></p>	<p>Adesso, se dopo l'atto di pignoramento del creditore, un soggetto deposita per primo un atto o un'istanza, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo, quello deve depositare lui stesso la nota di iscrizione con una copia dell'atto di pignoramento. Il deposito della nota di iscrizione a ruolo può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di custodia dei beni mobili, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Nell'ipotesi contemplata da questo articolo il creditore deve, sempre nei termini indicati dagli artt. 518 (15 giorni per il pignoramento di mobili), 521-bis (30 giorni per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), 543 (30 giorni per il pignoramento presso terzi), 557 (15 giorni per il pignoramento immobiliare) c.p.c., depositare copie conformi degli atti di cui ai precedenti articoli citati, a pena di inefficacia del pignoramento. Qualora ciò non avvenga, quindi, si applica l'art. 164-ter disp. att.ne c.p.c., secondo il quale il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del termine deve fare dichiarazione di inefficacia del pignoramento per decorrenza dei termini di legge al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato.</p>

<p><b>Art. 161 att. c.p.c.</b></p> <p><b>Giuramento dell'esperto e dello stimatore.</b></p> <p>L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.</p> <p>L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.</p> <p><b>Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.</b></p>	<p>Adesso il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.</p>
<p><b>Art. 161-ter att. c.p.c.</b></p> <p><b>Vendite con modalità telematiche.</b></p> <p>Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.</p> <p>Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. <b>Se occorre, le</b></p>	<p>Quanto alle vendite effettuate con modalità telematiche, le regole operative per la vendita di beni mobili sono stabilite con decreto del Ministro della Giustizia. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui sopra sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.</p>

<p>medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.</p>	
<p><b>Art. 161-quater att. c.p.c.</b></p> <p><b>Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.</b></p> <p>La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p>Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o</p>	<p>Viene dettata la disciplina di dettaglio delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.</p>

<p>certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.</p> <p>Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.</p> <p>Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.</p>	
<p><b>Art. 169-sexies att. c.p.c.</b></p> <p><b>Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati.</b></p> <p>Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.</p>	<p>E' ora prevista l'istituzione presso ogni Tribunale di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita di beni mobili pignorati.</p>
<p><b>Art. 173-bis att. c.p.c.</b></p> <p><b>Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto.</b></p> <p>L'esperto provvede alla redazione della relazione di</p>	<p>Adesso, la relazione di stima dell'immobile da parte dell'esperto, nell'ambito di una procedura immobiliare, deve contenere anche:</p> <p>1) in caso di opere abusive, tutto quanto concerne l'eventuale possibile sanatoria di esse (costi, sussistenza di condizioni positive, ecc...) ovvero, se vi è stata presentazione di istanza di</p>

<p>stima dalla quale devono risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;</li> <li>2) una sommaria descrizione del bene;</li> <li>3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;</li> <li>4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;</li> <li>5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;</li> <li>6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;</li> <li><b>7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di</b></li> </ol>	<p>condono, l'indicazione degli estremi di essa (soggetto istante, normativa di base, stato del procedimento, costi ed eventuali oblazioni corrisposte o da corrispondere);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) l'accertamento se il bene pignorato sia gravato da censo, livello o uso civico, se vi è stata affrancazione, se il diritto del creditore è di proprietà ovvero altro diritto;</li> <li>3) l'indicazione dell'importo delle spese annue di gestione e manutenzione dell'immobile, anche straordinarie e condominiali; informazioni sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.</li> </ol>
--	---

**condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;**

**8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;**

**9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.**

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando

<p>immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.</p> <p>L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.</p> <p>Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.</p>	
<p><b>Art. 173-quinquies att. c.p.c.</b></p> <p><b>Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo.</b></p> <p><b>Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. E' consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima</b></p>	<p>Adesso, il G.E., con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto e la prestazione della cauzione possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. Adesso, la prestazione della cauzione può avvenire anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il G.E., con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione di cui sopra. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo p.e.c., la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571 c.p.c.</p>

richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma

**D.P.R. N. 115/02**

**Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche).**

**1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento**

Adesso per la pubblicazione sul “*Portale delle vendite pubbliche*” il creditore procedente deve pagare un contributo unificato di 100 Euro. Quando la vendita è disposta in più lotti il contributo deve essere pagato per ogni lotto. Il contributo è adeguato con decreto del Ministero della giustizia ogni 3 anni in relazione alla variazione ISTAT. In caso di beni immobili o mobili registrati, la mancata prova del pagamento del contributo unificato impedisce la pubblicazione dell'avviso. Per la pubblicazione relativa a beni mobili, il contributo unificato non è dovuto.

deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

<b>bilancio.</b>	
<b>D.L. N. 179/12</b>	
<p><b>Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. <b>In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.</b></p> <p><b>1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti</b></p>	<p>Adesso, anche i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente possono depositare, in corso di giudizio, con modalità telematiche, gli atti processuali ed i documenti di loro provenienza (comma 1).</p> <p>Adesso, nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30/06/2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo e del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente. Le modalità del deposito sono quelle previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità (comma 1-bis).</p> <p>Adesso, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatta salva questa facoltà, il Ministro della giustizia con decreto non avente natura regolamentare stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo (comma 9).</p> <p>Adesso, le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Legittimati ad estrarre duplicati e copie analogiche o informatiche di atti processuali di parte o dei provvedimenti del giudice (e ad attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico) sono i seguenti soggetti: il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale. A questi soggetti si aggiunge ora il <i>“dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente”</i>. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le suddette disposizioni non si applicano agli atti</p>

**dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.**

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore,

processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice (comma 9-bis).

Adesso, la legge prevede che i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali ed il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche. Inoltre, essi devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. La stessa disciplina si applica ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite (di cui all'articolo 169-quinquies disp.att. c.p.c.). Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati (a norma dell'art. 518 c.p.c.) (comma 9-septies).

Adesso, gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica (comma 9-octies).

del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

6. Negli uffici giudiziari diversi

dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il

deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. **Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.**

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici **o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche** dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere **di attestazione di conformità all'originale.** Il difensore, **il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,** il

consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si

procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo

comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.

9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. **I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui**

<p>all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.</p> <p>9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.</p>	
<p><b>Art. 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti).</b></p> <p><b>1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.</b></p>	<p>Adesso, il difensore, il dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. I suddetti soggetti quando compiono le attestazioni di conformità sono considerati pubblici ufficiali a ogni effetto.</p>
<p><b>Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità).</b></p> <p><b>1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle</b></p>	<p>Adesso, quando l'attestazione di conformità (prevista dal DL 179/12, dal c.p.c. e dalla L. 53/94) si riferisce a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una <b>copia analogica</b>, essa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia, però, congiunto materialmente alla medesima;</li> </ul>

<p><b>disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.</b></p> <p><b>2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.</b></p> <p><b>3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.</b></p> <p><b>3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-<i>decies</i>, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.</b></p>	<p>- a una <b>copia informatica</b>, l'attestazione è apposta nel medesimo documento informatico. In tal caso, l'attestazione può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo, esclusivamente, secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione è inserita nella relazione di notificazione.</p>
<p><b>D.L. N. 83/15</b></p>	
<p><b>Art. 21-bis. (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).</b></p>	<p>Viene adesso previsto che, in caso di successo della negoziazione assistita o della conclusione dell'arbitrato con lodo (a seguito di trasferimento del processo civile), le parti hanno diritto ad un</p>

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse

credito di imposta sul compenso corrisposto nel 2015 per tali procedimenti agli avvocati o agli arbitri. Il credito d'imposta è commisurato al compenso versato fino a concorrenza di 250 euro (nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2015. Le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 10 settembre 2015. L'importo del credito d'imposta effettivamente spettante è comunicato a ciascun interessato entro il 30 aprile 2016 dal Ministero della Giustizia ed è dallo stesso trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

stanziare e trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.